



SENTENZA N. 58/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **73900** del registro di Segreteria introdotto con ricorso depositato il 27.4.2023 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. SQGLDN49E52E779E), nata il (omissis), in proprio e nella qualità di erede di (omissis), nato (omissis) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Armando Corsini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Marcianise (CE), via S. Francesco n. 20 (pec: armandocorsini@avvocatinapoli.legalmail.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone ed elettivamente domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)

e

- **POSTE ITALIANE S.P.A.**, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, viale Europa n. 190.

FATTO

L'odierna ricorrente rappresenta quanto segue:

- di avere presentato, in data 28.4.2022, in qualità di vedova del marito (omissis), domanda di pensione indiretta cui l'INPS non forniva riscontro alcuno;
- di avere successivamente presentato, senza successo, in data 3.1.2023, ricorso amministrativo sempre all'Ente previdenziale;
- di ritenere sussistenti tutti i requisiti di legge in capo al proprio defunto marito per la pensione di vecchiaia e in capo a sè stessa per la pensione indiretta;
- nello specifico, il marito, suo dante causa, dall'11.1.1966 al 31.12. 1966 e dall'1.1.1967 al 17.3.1967 aveva prestato servizio militare (per un totale di 61 settimane contributive), periodo contributivo legalmente accreditato nell'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'art. 49 l. n. 153/1969; dall'1.12.1968 al 31.12.1968 aveva svolto lavoro dipendente (per un totale di 1 settimana contributiva); dall'1.1.1969 al 31.5.1974 era stato titolare di impresa commerciale (per un totale di 5 anni e 5 mesi contributivi pari a 280 settimane contributive); dal 16.5.1974 al 12.7.1997 (data del licenziamento) aveva lavorato presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
- non avendo ottenuto quanto ritenuto di spettanza, la (omissis), con ricorso del 27.4.2023, ha adito questa Corte per ottenere: 1. il riconoscimento in favore di (omissis), suo dante causa, della pensione di vecchiaia e dei dovuti arretrati e, per l'effetto, l'attribuzione in suo favore e, a carico dell'INPS, della pensione indiretta a decorrere dalla maturazione del diritto unitamente agli arretrati di spettanza a partire dalla domanda amministrativa del 28.4.2022, con vittoria di spese in favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione del 24.10.2024, l'INPS ha negato la sussistenza dei requisiti di legge in capo a (omissis) ai fini del conseguimento del diritto a pensione di vecchiaia, concludendo per il rigetto della pretesa avanzata dalla odierna ricorrente sua avente causa.

In subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente spettanti per il periodo antecedente il mese di maggio 2017, stante la presentazione della domanda amministrativa di pensione indiretta in data 28.4.2022.

Con ordinanza n. 43/2025, del 16.4.2025, questo Giudice ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Poste Italiane S.p.a., Amministrazione datoriale non convenuta ancorché competente in tema di accertamento e liquidazione del trattamento pensionistico eventualmente spettante in favore di (omissis), dante causa dell'odierna ricorrente.

Da ultimo, all'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Cinzia Laurenza, per delega orale del difensore costituito, per la ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. Entrambe le parti hanno insistito come in atti chiedendo la decisione.

La causa è stata trattenuta per la presente decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, dev'essere dichiarata la contumacia di Poste Italiane S.p.a., in qualità di parte non costituita ancorché ritualmente evocata nel presente giudizio.

2. Nel merito, la domanda formulata in questa sede da (omissis) non può trovare accoglimento in quanto già respinta con sentenza n. 988/2021, del 7.10.2021 con cui questa Sezione, pronunciando su analogo ricorso presentato in data 5.8.2016, ha negato il diritto a pensione in favore di (omissis), suo dante causa, non risultando costui mai essere stato iscritto al Fondo ex Ipost in quanto cessato dal servizio alle dipendenze di Poste Italiane il 6.6.1994, ovvero prima dell'1.8.1994, data di decorrenza dell'iscrizione Ipost nella quale pertanto non risulta essere mai transitato. Dalla dichiarazione resa in data 6.5.2010 dal responsabile Poste Italiane di Napoli emerge che: *“dal 16.5.1974 e sino al 15.6.1994 è stata corrisposta integralmente ed ininterrottamente la retribuzione e sono stati*

versati integralmente i relativi contributi; [...] dal 6.6.1994 al 12.7.1997 data del licenziamento è stata corrisposta una retribuzione ridotta del 50% in ragione della sospensione cautelare del servizio”; ciononostante, detta dichiarazione non tiene conto della circostanza che quanto percepito da (omissis) nel periodo di sospensione cautelare (6.6.1994 – 12.7.1997) è stato poi richiesto al medesimo in integrale restituzione, poiché il licenziamento comminato il 12.7.1997 è stato ritenuto legittimo con sentenza, datata 29.3.2000, del Tribunale di Napoli, divenuta irrevocabile il 30.3.2001, ed ha avuto decorrenza sin dall’inizio della sospensione cautelare del *de cuius* dal servizio, vale a dire a partire dal 6.6.1994.

Inoltre, dall’estratto contributivo, versato in giudizio dall’INPS, si evince che le informazioni trasmesse da Poste Italiane non consentono di stabilire la gestione previdenziale del dante causa, (omissis) poiché non chiariscono se la categoria della pensione sia ascrivibile alla gestione pubblici dipendenti o alla gestione ex Ipost di cui non vi è alcuna traccia negli archivi contributivi dell’INPS. Inoltre, non risultano trasmesse le informazioni relative alle retribuzioni pensionabili.

Da tutto quanto descritto emerge che, in assenza di posizione assicurativa Ipost, nessun diritto a pensione, a carico del subentrato INPS, può essere riconosciuto in favore di (omissis) né, conseguentemente, nei confronti di (omissis), sua avente causa.

3. Pertanto, il ricorso proposto in questa sede dev’essere respinto, con compensazione delle spese di lite tra le parti in ragione della complessità della questione trattata.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando:

1. In via preliminare, dichiara la contumacia di Poste Italiane S.p.a.;
2. Nel merito, respinge il ricorso;
3. Compensa le spese di lite tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del giorno 2 marzo 2026.

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 09.03.2026

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale